

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1237 e 1228-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

(RELATORE GIACOMETTI)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni (n. 1237)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1980

Nuovi apporti al capitale sociale della GEPI (n. 1228)

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, AVELLONE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carollo, Avellino e Salerno è di fatto assorbito da quello presentato dal Governo e comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 1980.

Quest'ultimo prevede, infatti, l'apporto di complessive lire 516 miliardi al capitale sociale della GEPI, di cui lire 360 miliardi nell'anno 1980 e lire 156 miliardi nell'anno 1981.

Per un'illustrazione adeguata dei disegni di legge all'esame di questa Assemblea, ho ritenuto opportuno fare riferimento ad un documento di basilare importanza che proprio nei giorni scorsi è stato definito.

Va infatti ricordato che in attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 442, la GEPI ha presentato al CIPI una analitica esposizione dello stato della finanziaria nonché delle proprie consociate localizzate nel Nord del Paese e delle oggettive possibilità di disimpegno dalla suddetta area.

Il documento indica inoltre le linee di azione che la GEPI intende seguire nel Mezzogiorno, nonché i fabbisogni finanziari per il prossimo triennio per l'intero gruppo.

Fin dai primi anni della sua attività la GEPI, per una scelta dei propri organi di amministrazione, ha costantemente ricercato la collaborazione di imprenditori validi nell'opera di risanamento anche per accelerare la dismissione delle proprie partecipazioni. Quando non è stata possibile detta collaborazione al momento dell'intervento, si è cercato con successo di realizzare accordi nel corso della ristrutturazione.

Dalla sua costituzione nel 1971, la GEPI ha effettuato 105 interventi facendosi carico di 58.000 addetti.

Sia pure operando in uno scenario complesso e difficile la GEPI, a fronte degli in-

terventi effettuati per complessivi 58.000 addetti, al 22 dicembre 1980 ne aveva ancora in carico 31.857. Nè va dimenticato che la situazione patrimoniale consolidata della GEPI al 31 dicembre 1979, evidenziava il successo degli sforzi della società nel mantenere un corretto rapporto tra mezzi propri ed indebitamento globale, sia pur operando in realtà aziendali precarie.

Dal 1971 la GEPI ha ceduto a *partners* privati 67 aziende per complessivi 16.800 addetti. Ad oggi, fra le rimanenti aziende ve ne sono 63 con 13.700 addetti gestite con *partners* privati impegnati al riacquisto entro data prefissata.

Delle 67 riprivatizzazioni, diciotto, per complessivi 5.500 addetti, sono state effettuate nel 1980 e questo anche in relazione al protocollo d'intesa con la Confindustria che prevede forme di collaborazione analitica e diffusa.

La legge n. 675 del 1977 ha riservato i nuovi interventi GEPI esclusivamente alle aziende del Mezzogiorno. Al 22 dicembre 1980 la GEPI ha in carico nel Mezzogiorno 67 aziende per 9.315 addetti e 106 nuove domande di intervento per una occupazione complessiva di 18.973 addetti.

La delimitazione dell'area nella quale la GEPI è chiamata ad operare i nuovi interventi di salvataggio al Mezzogiorno — combinata con l'indicazione di disimpegno delle aziende del Centro-Nord — trova le sue motivazioni nella debolezza industriale delle aree meridionali alle quali la GEPI deve dedicare progressivamente, in via sempre più esclusiva, le proprie risorse professionali e finanziarie.

A base della decisione della legge n. 675 appare la constatazione che — a differenza

del Centro-Nord dove è spesso possibile che dalla crisi di una impresa ne sorga un'altra capace di meglio combinare i mezzi di produzione, riaccendendo un'attività produttiva e garantendo i precedenti livelli occupazionali — nel Mezzogiorno la chiusura di una impresa comporta quasi sempre la scomparsa dei relativi posti di lavoro, costruiti con grandi difficoltà e ingente impiego di risorse pubbliche.

Basti pensare infatti che nel decennio 1965-1975 — quando notevole era il contributo della grande impresa privata e pubblica alla creazione di occupazione nel Mezzogiorno con l'avvio di numerose unità produttive, spesso di grandi dimensioni, e quando già le agevolazioni finanziarie erano pienamente operanti — il saldo occupazionale industriale nel Mezzogiorno risultava modesto.

Questo insoddisfacente risultato era imputabile sia al fatto che il debole tessuto di aziende preesistenti al sistema di incentivazione era entrato in crisi sia al fatto che numerose aziende, sorte con le incentivazioni, non erano riuscite a superare la difficile fase di decollo.

In tale quadro la decisione di dotare il Mezzogiorno di una struttura di intervento specializzata nel salvataggio di imprese tende — in un periodo in cui non è previsto il sorgere di grandi complessi capaci di creare un numero sensibile di nuovi posti di lavoro — a consentire il mantenimento dell'occupazione industriale dell'area se non il suo sviluppo, a cui dovranno contribuire prevalentemente le piccole e medie imprese locali.

Il compito individuato per la GEPI nel Mezzogiorno si presenta particolarmente difficile ed impegnativo e per assolverlo la società deve utilizzare completamente l'esperienza sviluppata nei nove anni della sua attività.

Tutto ciò, se da una parte pone l'azione dello strumento tecnico GEPI in linea con

le oggettive necessità economiche e sociali del Paese, dall'altra pone la società nella necessità di mobilitare tutte le proprie risorse e soprattutto la propria esperienza in vista della difficoltà del compito assegnatole.

Le esperienze realizzate hanno consentito di superare le molteplici difficoltà iniziali e di superare una certa diffidenza che l'imprenditoria privata aveva manifestato nei confronti dello « strumento GEPI ».

La legge 13 agosto 1980, n. 442, nel prevedere il rifinanziamento della GEPI, ha ribadito la necessità di definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo riconversioni produttive delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale.

Sulla scorta di quanto indicato dalla legge, sono stati individuati dei parametri il più possibile oggettivi, che hanno consentito una classificazione delle aziende in carico sulla base del « grado di risanabilità ».

Detti parametri sono i seguenti:

settore merceologico di appartenenza;
tempo di permanenza dell'azienda nel gruppo GEPI;

importo delle erogazioni GEPI *pro capite* richiesto nel periodo di permanenza;

perdite *pro capite* consuntive negli ultimi esercizi;

fabbisogni finanziari previsti per l'attuazione degli obiettivi dei piani attualmente in corso di realizzazione;

possibilità di successo dei contatti con *partners* attualmente in corso;

adeguatezza della struttura produttiva e degli organici agli obiettivi dei piani in corso di realizzazione;

localizzazione delle aziende.

Sinteticamente, la classificazione delle aziende sulla base del grado di risanabilità e della contemporanea linea d'azione individuata per la cessione delle stesse, si presenta come indicato nella tabella seguente.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE AZIENDE DEL CENTRO-NORD PER SETTORE MERCEOLOGICO

	Abbigliamento Az. Add.	Meccanico Az. Add.	Tessile Az. Add.	Automotoristico Az. Add.	Elettronico Az. Add.	Cantieri Az. Add.	Materie Plastiche Az. Add.	Alimentare Az. Add.	Altre Industrie Az. Add.	Totale Az. Add.
Aziende delle quali è programmata la cessione in relazione ai patti parasociali esistenti col <i>partner</i> privato	3	4	5	2	1	—	1	1	2	19
Aziende cedibili in un ragionevole lasso di tempo in relazione alle trattative in corso con validi operatori privati che già partecipano al capitale sociale e il cui ingresso è previsto in tempi ragionevoli	1	8	1	1	1	—	—	—	1	13
Aziende cedibili dopo il successo dei piani di risanamento in corso e dopo l'avvio di programmi di investimento conseguenti anche a parziali riconversioni con eventuale riduzione di personale	6	5	1	—	—	—	—	—	1	13
Aziende non cedibili e la cui riconversione appare difficile se non impossibile, dato il settore merceologico di appartenenza	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7
Casi particolari	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3
Aziende in liquidazione a seguito della delibera del CdA GEPI previa autorizzazione del CIPI ai sensi delle disposizioni vigenti	2	4	4	—	1	—	1	—	—	12
Aziende per le quali è prevista la liquidazione a seguito dell'avvio di attività produttive individuate	1	2	1	—	—	—	1	—	—	5
TOTALE	13	24	12	3	9	3	3	1	4	72

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da quanto detto ai punti precedenti e tenuto conto delle risultanze dei piani elaborati le cessioni prevedibili entro il 1984 sono le seguenti, per le aziende ubicate al Centro-Nord:

	Aziende	Addetti
Aziende per le quali è programmata la cessione in relazione ai patti parasociali esistenti col <i>partner</i> privato	19	6.954
Aziende cedibili in un ragionevole lasso di tempo in relazione alle trattative in corso con validi operatori privati che già partecipano al capitale sociale o il cui ingresso è previsto in tempi ragionevoli	13	3.363
TOTALE	32	10.317

Un altro elemento che non può essere ignorato in questa sede è l'attuazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, che in questi giorni sta estrinsecando i suoi effetti.

Va, a questo proposito, tenuto presente che il CIPI ha indicato alla GEPI aziende, così come previsto dalla suaccennata legge, e ha fornito due indicazioni importanti:

- 1) ha fissato il limite minimo di 50 addetti per intervenire nelle aziende in crisi;
- 2) ha indicato le aziende in particolari difficoltà con il rispettivo numero di addetti, dei cui problemi occupazionali la GEPI è chiamata a farsi carico.

A questo proposito, vanno fatte alcune considerazioni, a mio avviso, importanti.

Vi è una potenziale contraddizione tra le cose che si chiedono alla GEPI e gli strumenti di cui la stessa viene dotata.

L'inflazione, l'aumento dei costi degli impianti, lo stato di difficoltà che ha investito tutto il settore industriale italiano, hanno complicato i fabbisogni necessari per

l'opera di ristrutturazione e di riconversione.

Le difficoltà delle aziende, le lungaggini delle procedure giudiziarie, ritardano paurosamente, anche di anni, la realizzazione dei programmi, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Le dimensioni dei problemi automaticamente richiedono tempi lunghi per la loro risoluzione.

Non è facile il compito di dismettere aziende allorchè vi è una riconosciuta crisi di interi settori produttivi ed un generale disagio di tutto il mondo industriale. Nè è facile creare nuovi posti di lavoro per migliaia di unità, in tempi ristretti; di qui la contraddizione accennata rispetto ai nuovi mezzi messi a disposizione ed ai tempi previsti.

Se valutiamo il numero dei posti di lavoro creati nel Mezzogiorno, negli ultimi dieci anni, dei grandi gruppi industriali, privati e pubblici, notiamo che lo stesso non supera le 6.000 unità medie annue.

È quindi evidente che, nel momento in cui si è indicato in 18 mesi, a partire dalla data della delibera del CIPI, il tempo in cui la GEPI deve trovare soluzioni produttive ai problemi di circa 10.000 addetti, si sono già sottovalutate le difficoltà di questa impresa e non si è fatto tesoro della esperienza.

Quando nel 1976, con la famosa « legge IPO » (29 marzo 1976, n. 62) furono dati alla GEPI circa 15.000 addetti, non furono adeguatamente valutati i tempi necessari per trovare adeguata soluzione al problema, tanto che solo oggi la GEPI sta ultimando l'opera allora iniziata.

Oggi, con la legge 28 novembre 1980, n. 784, è stato dato alla GEPI un carico occupazionale di circa 10.000 addetti nel Mezzogiorno, provenienti da aziende di riconosciuta difficile ristrutturazione e/o riconversione. Contestualmente si è immaginata la possibilità di un riavvio delle stesse in 18 mesi.

L'esame dei disegni di legge che stiamo compiendo, deve imporci l'obbligo di meditare su questa problematica e di affrontarla con il realismo che essa richiede dando alla GEPI i mezzi adeguati, fissando obiettivi possibili, richiedendo verifiche a tempi cer-

ti, ma dotandola nel contempo degli strumenti adeguati alla realtà in cui deve operare.

Di qui la proposta di arricchire il disegno di legge con un emendamento che confermasse la possibilità per la GEPI di avviare anche iniziative sostitutive anche al di fuori delle aziende in crisi, purchè destinate ad assorbire addetti provenienti dalle aziende stesse.

La proposta, avanzata in sede di Commissione, non ha peraltro trovato accoglimento. L'emendamento sarebbe dovuto essere del seguente tenore:

« In occasione degli interventi posti in essere dalla GEPI in conformità della legge 22 marzo 1971, n. 184, questa società, in conformità di piani di riassetto o riconversione, è autorizzata a porre in essere attività sostitutive idonee a consentire il reimpiego di unità lavorative alle dipendenze di imprese le cui aziende non siano utilizzabili per l'attuazione di piani di risanamento ».

Per quanto concerne gli aspetti finanziari del disegno di legge, mi preme sottolineare che si sta discutendo su stanziamenti del 1980 e di cui la GEPI avrebbe dovuto disporre circa 15 mesi fa.

Vale la pena di ricordare che l'unica erogazione del biennio 1979-1980 è stata quella di lire 360 miliardi effettuata nel luglio 1979.

Più volte nel corso delle varie audizioni che abbiamo avuto qui con i dirigenti della GEPI, è emersa l'esigenza per la finanziaria di una certezza sull'entità e sui tempi delle coperture.

Se questo è un assioma valido per tutte le attività economiche diventa assolutamente indispensabile per una finanziaria di salvataggio. Infatti, mentre le finanziarie di sviluppo possono rinviare i propri programmi con il grave danno di non realizzare nuove iniziative, una finanziaria di salvataggio, se ritarda la propria opera di risanamento, subisce oneri e perdite che inevitabilmente tendono a moltiplicarsi in termini esponenziali con il passare del tempo e vanificano gli sforzi fatti.

Riguardo alla determinazione dei fabbisogni per nuovi interventi che la GEPI dovrà effettuare nelle regioni del Mezzogiorno, essi possono essere effettuati su base parametrica, sulla scorta dell'esperienza consolidata.

Dalla relazione al CIPI si rileva che i fabbisogni per le aziende attualmente presenti nella GEPI per il quadriennio 1981-1984 ammontano complessivamente a lire 661 miliardi di cui lire 355 miliardi per le aziende del Centro-Nord e lire 306 miliardi per le aziende del Mezzogiorno.

Occorre tener presente, a tal fine, che nella maggior parte delle domande avanzate alla GEPI, si tratta di complessi industriali meridionali completamente obsoleti sia nei processi quanto nei prodotti, nonchè senza rete commerciale; occorre quindi procedere al salvataggio mediante radicali riconversioni produttive basate più sulla « cultura industriale » acquisita dalle maestranze con la precedente esperienza produttiva che sugli elementi dell'impresa.

Sulla base di tale parametro consegue un fabbisogno finanziario di « punta » per la GEPI stimabile in lire 60 milioni per addetto.

Le coperture complessive secondo quanto previsto dalla relazione al CIPI, risultano le seguenti:

stanziamento già approvato con legge 28 novembre 1980, n. 784, per nuovi interventi: lire 168 miliardi;

stanziamento sulla legge finanziaria 1980 di cui al presente disegno di legge: lire 360 miliardi;

ulteriore stanziamento per il 1981 di cui al presente disegno di legge: lire 156 miliardi;

stanziamento previsto per l'anno 1981 sulla base del piano triennale (1979-1981) predisposto in relazione alla direttiva CIPI del 20 luglio 1979: lire 360 miliardi.

Tali considerazioni fanno stimare pari a circa 40 milioni (lire 1981) per addetto l'impegno della sola GEPI per la ristrutturazione e/o riconversione di tali aziende; questo importo potrà mobilitare risorse finanziarie sotto forma di contributi in conto ca-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pitale e mutui agevolati per finanziare investimenti e scorte a fronte di un fabbisogno finanziario totale per addetto prevedibile intorno agli 80 milioni.

In merito alle varie fasi a cui sono pervenuti gli iter legislativi relativi agli stanziamenti per la GEPI occorre rilevare che:

a fronte di un piano di rifinanziamento di lire 360 miliardi per anno nel triennio 1979-1981 previsto dalla GEPI ed indicato nella relazione al CIPI del 19 ottobre 1979 sono stati erogati nel 1979 lire 360 miliardi per lo stesso anno;

nessuna erogazione è stata effettuata nel 1980;

l'incasso di lire 168 miliardi per il 1980, a fronte di nuovi interventi, in relazione alla legge 28 novembre 1980, n. 784, avrà luogo, presumibilmente, nel 1981;

lo stanziamento di lire 360 miliardi previsto dal disegno di legge in esame (n. 1237), si riferisce al 1980 e l'incasso sarà possibile solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento nel 1981;

lo stesso disegno di legge n. 1237 prevede l'assegnazione di lire 156 miliardi relativi al 1981 per i nuovi interventi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784; anche in questo caso l'incasso sarà possibile solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento;

riguardo al finanziamento ordinario di lire 360 miliardi per il 1981, la 12^a Commissione permanente (Industria) della Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) ha espresso il parere di ritenere indispensabile, « nel quadro degli stanziamenti per i fondi speciali, la conferma di rifinanziamento di 360 miliardi alla GEPI, al fine di garantire gli interventi programmati ed apportati dal Governo e dal Parlamento »; detto importo è incluso nel fondo di lire 1.255 miliardi di cui alla voce « misure particolari in alcuni settori dell'economia » previsto dal disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

Al 22 dicembre 1980 alla GEPI risultano pervenute 106 domande per nuovi interventi per un totale di 18.973 addetti.

Essi riguardano situazioni molto gravi per il basso Lazio, la Campania, la Puglia e la Calabria e le zone terremotate, mentre la distribuzione delle domande per settore merceologico evidenzia gravi problemi in aziende di rilevanti dimensioni in settori quali quello siderurgico, elettronico, tessile e abbigliamento.

A questo problema l'intervento della GEPI può dare almeno parziale soluzione con una serie di iniziative già individuate.

Dalle previsioni di fabbisogni e di coperture qui indicati si evince che gli stanziamenti ordinari di lire 360 miliardi per il 1980 e per il 1981 sarebbero quasi sufficienti per far fronte ai fabbisogni delle aziende GEPI al 22 dicembre 1980 e cioè sia per la dismissione delle partecipazioni nel Centro-Nord sia per i programmi di ristrutturazione e/o riconversione delle aziende del Mezzogiorno in carico a tale data. Per ciò che concerne i nuovi interventi occorre ricordare che il CIPI, il 29 gennaio 1981, ha deliberato l'intervento GEPI in 22 aziende per circa 9.000 addetti e che sono state avanzate altre 84 domande di intervento per circa 10.000 addetti; i circa 400 miliardi di lire che la GEPI può impegnare per nuovi interventi non sono sufficienti a coprire gli impegni prevedibili per gli interventi deliberati dal CIPI, anche se i relativi esborsi si evidenzieranno negli anni 1982 e 1983. La finanziaria fa rilevare che ritardi nelle erogazioni sopra previste comporteranno necessariamente maggiori oneri finanziari per la GEPI ed un conseguente slittamento dei programmi di risanamento e di dismissione delle aziende in carico.

La GEPI infatti interviene nelle aziende — in conformità al dettato della legge istitutiva n. 184 del 1971 — sulla base di piani pluriennali. I relativi fabbisogni finanziari devono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità della società. Da ciò consegue la necessità di conferire alla GEPI i finanziamenti con programmazione pluriennale in modo che siano approvati i piani aziendali le cui erogazioni — evidentemente di-

stribuite nell'arco di 3-4 anni — trovino coperture programmate negli stessi periodi. In mancanza di ciò il consiglio di amministrazione della GEPI deve limitarsi ad approvare i piani che, pur prevedendo erogazioni future, trovino la loro totale copertura nella situazione finanziaria del momento.

Conclusivamente ritengo di rilevare che i fabbisogni finanziari della GEPI risultano fortemente concentrati in questo periodo in cui agli impegni per le dismissioni, anche

con riconversioni, delle aziende del Centro-Nord si sommano i fabbisogni globali per i nuovi interventi nel Mezzogiorno. Evidentemente ove la GEPI potesse contare su una legge che preveda uno stanziamento pluriennale questi fabbisogni non costituirebbero più una « punta », ma potrebbero essere diluiti nell'arco temporale della realizzazione dei relativi programmi.

GIACOMETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 1237TESTO DEL GOVERNO
—

Art. 1.

È autorizzato il complessivo apporto di lire 516 miliardi al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI, società per azioni, di cui lire 360 miliardi nell'anno 1980 e lire 156 miliardi nell'anno 1981, da ripartire con le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1980.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—**Soppresso.****Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 124, per l'importo complessivo di lire 78 miliardi, il primo, e di lire 26 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 26 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 78 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 78 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

All'onere di lire 156 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando la voce « misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali-GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 258 miliardi, il primo, e di lire 86 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 86 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 258 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 258 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 516 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede, quanto a lire 360 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e, quanto a lire 156 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno 1981, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1228*Articolo unico.*

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1980.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.